

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2841 del 19/06/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società A.M.A. Spa per lo stabilimento sito in comune di Crevalcore, via del Lavoro n° 240
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2898 del 18/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società A.M.A. Spa per lo stabilimento sito in comune di Crevalcore, via del Lavoro n° 240

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società A.M.A. Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Crevalcore, via del Lavoro n° 240 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ³
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

5. Obbliga la società A.M.A. Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società A.M.A. Spa, c.f. e p. iva 00639260355, avente sede legale in comune di San Martino in Rio (RE), via Puccini n° 28 e stabilimento in comune di Crevalcore, via del Lavoro n° 240, ha presentato in data 18/05/2019⁷ al Suap del comune di Crevalcore una domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di produzione e commercio di accessori e ricambi per macchine agricole ed industriali dei metalli.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera rispetto alla situazione autorizzata in via generale con domanda di adesione agli atti della Provincia di Bologna con PG n° 64955 del 22/04/2014. E' dichiarato che non sono apportate modifiche allo scarico di acque reflue esistente presso lo stabilimento. E' inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel febbraio 2019.

In data 04/12/2019 è pervenuta documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PG n° 18651/2019.

In data 23/12/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE⁸ relativamente alle emissioni in atmosfera ed alla valutazione di impatto acustico.

In data 28/02/2020 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Crevalcore⁹ alla componente di impatto acustico dell'impianto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1 ridotta del 15% in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001);

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n°107436 del 09/07/2019, **pratica SINADOC n°22139 del 2019**

⁸ Agli atti con PG n° 196600 e 196521 del 23/12/2019

⁹ Parere del comune agli atti di ARPAE con PG n° 32934 del 28/02/2020

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal comune di Crevalcore riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto A.M.A. Spa
comune di Crevalcore – via del Lavoro n° 240

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercio di accessori e ricambi per macchine agricole ed industriali svolta dalla società A.M.A. Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Crevalcore, via del Lavoro n° 240, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società A.M.A. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	13500 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cromo	0,5 mg/Nm ³
Nichel	1 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa per tutte le sostanze inquinanti, gli autocontrolli periodici a carico del Gestore di impianto dovranno essere riferiti unicamente al materiale particellare. La messa a regime dovrà prevedere la verifica analitica di tutte le sostanze inquinanti sopra prescritte.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SALDATURA ROBOTIZZATA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cromo	0,5 mg/Nm ³
Nichel	1 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa per tutte le sostanze inquinanti, gli autocontrolli periodici a carico del Gestore di impianto dovranno essere riferiti unicamente al materiale particolare. La messa a regime dovrà prevedere la verifica analitica di tutte le sostanze inquinanti sopra prescritte.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LAVAPEZZI

Portata massima	300 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Non è fissata periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento per il punto di emissione E3.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO CONTROLLO MATERIALI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del DLgs 152/06 in quanto elencato al punto jj) della parte I dell'allegato IV della Parte Quinta del DLgs 152/06.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

EMISSIONE E7**PROVENIENZA: LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI**

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare / nebbie oleose	10 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata periodicità di autocontrollo da effettuarsi a carico del Gestore di stabilimento.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di

entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'attività lavorativa deve essere svolta esclusivamente nel periodo diurno
4. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 30.06.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. L'A.R.P.A., nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
6. La società A.M.A. Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E4, E5. Per i punti di emissione E1 ed E2 negli autocontrolli successivi alla messa a regime dovrà essere ricercato il solo materiale particolare.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei

prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta A.M.A. Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla Provincia e al Distretto territoriale di A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna.



Autorizzazione Unica Ambientale

A.M.A. Spa - comune di Crevalcore – via del Lavoro n° 240

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal comune di Crevalcore e riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP

via Persicetana, 226 40014 Crevalcore (BO)

Tel. 051/98.83.11 Fax 051/98.09.38

www.comune.crevalcore.bo.it

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

Rif. Prot. n. 14387 del 18/05/2019

Pratica SUAP 157/2019

Prot. n. 2020/0008634 del 08/04/2020

Titolo 6 Classe 11 Fascicolo 46/2019

Spett.le ARPAE

aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA - attività di produzione e commercio di accessori e ricambi per macchine agricole ed industriali
Crevalcore - via del Lavoro n. 240 - Fg. 98, Mapp. 357 - ditta: AMA S.p.A. - divisione Pertex

la Responsabile dell'Area Tecnica

In merito a quanto in oggetto, visto l'Avvio del procedimento di cui al ns. prot. n. 20090 del 08/07/2019 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'Autorità competente è ARPAE;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese nello studio previsionale di impatto acustico, datato 28/02/2019 e pervenuto in data 18/05/2019 con prot. 14387, a firma del Tecnico Competente in Acustica ambientale geom. Gianluca Savigni dello *Studio Alfa S.p.a.*;

Visto il parere per il rilascio del nulla-osta acustico di ARPAE in data 19/12/2019, pratica Sinadoc 35434/2019 (ns. prot. 36733/2019), che si intende integralmente richiamato;

Visti il PSC e il RUE vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Area prevalentemente industriale" (limiti dBA: 70 diurno - 60 notturno);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore - del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Verificato che dal citato *studio previsionale di impatto acustico* redatto dal geom. Gianluca Savigni, risultano rispettati i limiti assoluti di immissione ed emissione e dei limiti differenziali dei livelli sonori previsti dalla Classificazione comunale;

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA

A condizione che:

- siano installati impianti i cui contributi sonori siano corrispondenti con quanto indicato nella tabella 6 a pag. 13 del richiamato *studio previsionale di impatto acustico*;
- l'attività si svolga esclusivamente nel periodo diurno.

la Responsabile dell'Area Tecnica (arch. Elena Melloni)

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Comune di Crevalcore

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Via Persicetana, 226 40014 Crevalcore (BO) Tel. 051/98.84.31 Fax 051/98.84.90

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.